

## **ACCORDO PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO NON URGENTE E ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA/ANIMAZIONE NEI REPARTI**

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di agosto in Pordenone

TRA

**L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale** (di seguito **ASFO** o **Azienda**), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Giuseppe Tonutti,

E

la struttura "**Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone ODV**" (di seguito "CRI o Struttura"), con sede in Pordenone, Via Cappuccini n. 1, Codice Fiscale 01749880934, rappresentata da Giovanni Antonaglia, nato a Marino (RM) il 18.06.1953, in qualità di Presidente, tel. 0434-523109, email pordenone@cri.it,

PREMESSO:

- che l'art. 17 del *"Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12"* adottato con DPrg FVG 18 gennaio 2017, n. 019/Pres. e successive modifiche, prevede che *"Le aziende sanitarie, qualora non provvedano con mezzi propri e personale dipendente, affidano il servizio di trasporto sanitario di cui al presente regolamento, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 23/2012 in possesso dell'accreditamento"*;
- che la CRI è Ente del Terzo Settore accreditato per l'attività di trasporto sanitario nel territorio di competenza dell'ASFO, giusto decreto n° 28501/GRFVG del 02/12/2022;
- che la presente convenzione è frutto di accordi già intervenuti con la CRI al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporti secondari agli utenti ASFO.

Tutto ciò premesso, le Parti, *ut supra* rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1

#### **Oggetto**

1. Il presente accordo disciplina lo svolgimento, da parte della CRI, del servizio di trasporto sanitario non urgente di utenti ASFO, per il rientro a domicilio da luoghi o servizi in cui è stata eseguita una prestazione sanitaria oppure trasferimenti dal PS per ricovero in altra struttura dell'ASFO. Il servizio interessa in linea di massima il territorio della provincia di Pordenone e, in via eccezionale, anche i trasporti in regione e in zone limitrofe fuori regione.
2. I servizi di cui al precedente comma 1 sono effettuati utilizzando propri idonei mezzi ed equipaggiamenti, nei modi e nei termini di seguito specificati.
3. Gli operatori CRI si impegnano altresì a svolgere attività di mero volontariato consistente nell'accoglienza degli utenti presso il Pronto Soccorso (il venerdì ed il sabato dalle 19.30 alle 23.30 nonché la domenica dalle 15.30 alle 19.30) ovvero nell'animazione presso il reparto di

Pediatria del Presidio ospedaliero di Pordenone (la domenica dalle 14.00 alle 16.00). Per tali attività la CRI rinuncia ad ogni compenso.

4. Gli operatori ed i volontari della CRI sono ammessi a frequentare le strutture dell'ASFO per lo svolgimento dei servizi disciplinati nel presente accordo.

## Articolo 2

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle attività di trasporto sanitario nei casi e secondo le modalità di seguito specificati.
  - a) Dimissioni programmate degli utenti non deambulanti da reparti del Presidio Ospedaliero di Pordenone.

Ambulanza ed equipaggiamento della CRI rimarranno a disposizione dell'Azienda:

    - dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del lunedì e del martedì;
    - dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato.

Restano esclusi domeniche e festivi.
  - b) Dimissioni degli utenti anche non deambulanti dal Pronto Soccorso di Pordenone.

Ambulanza ed equipaggiamento della CRI rimarranno a disposizione dell'Azienda:

    - dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Tale servizio viene attivato in via sperimentale per 3 mesi decorrenti dall'01.09.2023 e potrà essere interrotto o prorogato in base a quanto successivamente concordato dalle Parti.

Restano in ogni caso esclusi domeniche e festivi.
  - c) Accompagnamento degli utenti non deambulanti dalla Guardia Turistica di Aviano località Piancavallo alle strutture sanitarie dell'ASFO.

Ambulanza ed equipaggiamento della CRI rimarranno a disposizione dell'Azienda secondo il calendario della stagione sciistica che sarà concordato annualmente con il Comune di Aviano.
2. L'equipaggio dell'ambulanza sarà composto da un autista soccorritore ed almeno un altro soccorritore.

## Articolo 3

### **Modalità di attivazione del servizio**

1. Il coordinamento organizzativo dell'attività di trasporto per le dimissioni dai reparti fa capo al Centro Unico di Coordinamento Trasporti (C.U.C.) incardinato presso il Dipartimento di Emergenza, che mantiene il collegamento anche con il personale della CRI. L'attivazione del servizio avviene con prenotazione da parte del CUC su richiesta dei Reparti, secondo la procedura dei trasporti programmabili in vigore.
2. Il trasporto concernente le dimissioni dal Pronto Soccorso è attivato direttamente dal Pronto Soccorso di Pordenone che mantiene il collegamento anche con il personale della CRI. L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'infermiere di triage o flussista, secondo la procedura dei trasporti programmabili in vigore.
3. Il servizio di accompagnamento degli utenti dalla Guardia Turistica di Aviano località Piancavallo alle strutture sanitarie dell'ASFO è attivato direttamente dalla Guardia Turistica.

4. La CRI lascerà un proprio recapito telefonico per le comunicazioni tra l'Azienda e l'equipaggio stesso.
5. I badge di accesso agli ascensori e ad ogni altro strumento utile per lo svolgimento del trasporto saranno ritirati giornalmente in portineria dall'equipaggio che prende servizio e che li restituirà nello stesso luogo del ritiro, al termine del turno, firmando in apposito registro le movimentazioni/i viaggi.

#### Articolo 4

##### **Formazione degli operatori e volontari CRI**

1. La CRI garantisce che i volontari e gli altri operatori sono in possesso della professionalità richiesta, delle conoscenze e delle abilità per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 del presente accordo e per la collaborazione con il personale dell'ASFO ed in particolare il certificato BLS-D.
2. L'onere di verificare la validità della certificazione relativa alla formazione professionale fa capo alla CRI.
3. L'ASFO può ammettere, secondo modalità da stabilirsi, i volontari della CRI, quali uditori ai corsi o alle iniziative culturali o formative destinate al proprio personale che possono essere di interesse comune e comunque pertinenti ad ogni tipo di servizio oggetto del presente accordo.

#### Articolo 5

##### **Obblighi della CRI**

1. La CRI dovrà fornire all'Azienda, prima del loro accesso alle Strutture, l'elenco nominativo del personale impiegato con le specifiche abilitazioni, impegnandosi a dare preventiva comunicazione delle eventuali modifiche. Ogni modifica potrà essere effettuata solo previo consenso dell'Azienda.
2. La CRI dovrà fornire il nominativo di un referente operativo con relativo numero di cellulare.
3. La CRI garantisce per il proprio personale la dotazione dei necessari D.P.I. e l'adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sorveglianza sanitaria.
4. CRI è obbligata ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile.
5. CRI si impegna a fornire copia delle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone o a cose che possano derivare da fatto suo o del suo personale e di responsabilità civile verso dipendenti e prestatori d'opera (RCO) a qualunque titolo impiegati.
6. CRI deve dimostrare di aver stipulato regolare polizza assicurativa per le ambulanze e autovetture; tale polizza deve coprire la responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati.
7. CRI solleva l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone o cose derivanti da evento ascrivibile a CRI e/o a suo personale e collegati all'espletamento dei trasporti.
8. CRI è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni cambiamento che comporti il venire meno dei requisiti essenziali richiesti per lo svolgimento dei trasporti di cui al presente accordo ed, in particolare, l'accreditamento regionale per l'attività di trasporto secondario.

## Art. 6

### **Spese ammissibili a rimborso**

1. In considerazione della rilevanza dell'attività di cui all'articolo 1, co. 1 del presente accordo, l'AsFO si impegna a riconoscere alla CRI il rimborso delle spese sostenute e rendicontabili da Regolamento AsFO in materia di rapporti tra l'Azienda medesima ed Enti del Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro (vedesi allegato sub n. 1), fino ad un tetto massimo annuale di euro 180.000,00=.
2. Si precisa che, ferma l'inammissibilità al rimborso delle spese di ammortamento di beni ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Regolamento aziendale allegato, saranno riconosciuti i rimborsi delle spese per eventuali canoni di leasing, purchè rendicontate secondo tempi e modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3. ASFO liquida i rimborsi con cadenza trimestrale, previa presentazione del rendiconto con allegazione delle relative evidenze di spesa.

## Articolo 7

### **Tutela privacy**

1. CRI è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e particolari di natura sanitaria, correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad osservare altresì le decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
3. CRI è nominata Responsabile al trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e declinato nell'allegata nomina, sottoscritta dalle Parti, a cui si rimanda per i contenuti specifici.

## Articolo 8

### **Decorrenza e durata**

1. Il presente accordo ha durata biennale e concerne il periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2024, producendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. Fino all'espletamento dell'emananda gara regionale per il trasporto secondario, il contenuto del presente accordo si intende provvisoriamente confermato.
3. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di accreditamento della CRI.

## Art. 9

### **Contestazione e Risoluzione**

1. Qualora l'Azienda, nell'esecuzione del servizio di trasporto, rilevi a carico della CRI inadempienze o difformità rispetto a quanto previsto nell'accordo, chiederà spiegazioni per iscritto a CRI.

2. La CRI dovrà fornire riscontro entro 30 giorni, indicando le misure intraprese per eliminare le cause della segnalazione.
3. Qualora le inadempienze e le difformità si ripetano o assumano un carattere di particolare gravità, l'Azienda si riserva di sospendere il servizio in attesa del riscontro da parte della CRI, e di risolvere la convenzione stessa qualora non risultasse più possibile la prosecuzione del rapporto convenzionale.

#### Articolo 10

##### **Registrazione. Foro competente. Norma di rinvio**

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di CRI.
2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
3. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  
Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Tonutti)

Per la Struttura  
Il legale rappresentante  
(sig. Giovanni Antonaglia)

---

---

**ART. 27 REGOLAMENTO ASFO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (AsFO), GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS9 E GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (Decreto del Direttore Generale n. 1102 del 30.12.2022).**

**Art. 27**

**Spese ammissibili a rimborso**

1. spese per volontari:
  - ✓ rimborsi spese a volontari ex comma 4 art. 17 del Codice del Terzo Settore che non superino l'importo di Euro 10,00.- giornalieri e Euro 150,00.- mensili per singolo volontario. La CRI, ai fini del corretto ottenimento del rimborso, dovrà presentare:
  - ✓ autocertificazione sottoscritta dal volontario e resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 comprovante le concrete finalità delle spese (specificando chilometri, date, viaggi, ecc.) e l'avvenuta riscossione dell'importo erogato a titolo di rimborso;
  - ✓ espressa dichiarazione sottoscritta dal presidente della CRI comprovante che la spesa oggetto di richiesta di rimborso da parte del volontario appartenga alla tipologia di spese ed alle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso di cui al comma 4 dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
  - ✓ costi relativi alle coperture assicurative.
2. spese per risorse umane a pagamento:
  - ✓ costi per personale dipendente che qualifica in maniera professionale l'attività di trasporto;
  - ✓ costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - ✓ costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa (si tratta di quel personale a pagamento in qualsiasi forma che svolge attività di segreteria e coordinamento meramente operativo delle attività);
  - ✓ le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
3. spese per attrezzature e locali:
  - ✓ affitto di locali e spazi;
  - ✓ noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali;
  - ✓ spese di gestione e funzionamento (spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature ad es. piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - ✓ spese di coordinamento e diffusione (spese per stampe di materiali di diffusione ecc.);
4. non sono in ogni caso ammissibili:
  - ✓ le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (mezzi, arredi, attrezzature, ecc), superiori a Euro 516,46 (al netto dell'IVA) per singolo bene;

- ✓ le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- ✓ i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro associati;
- ✓ i rimborsi spese forfettari;
- ✓ eventuali donazioni di beni/attrezzature oggetto di donazione da parte della CRI nei confronti di ASFO;
- ✓ le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività.